



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 284 del 02/10/2026

Treviso, 02/10/2026

Oggetto: DITTA ROSSETTO SRL (P.IVA 05014730260) - CAVASO DEL TOMBA, VIA CASTELCIES, N. 12 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE CON MODIFICHE, ADEGUAMENTO AL DM 127/2024 E ALLA DGRV 119/2018 - DLGS N. 152/2006, PTA/2009, LR N. 3/2000, LR N. 33/1985. .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la DGP n. 409 del 27/10/2008, come modificata dal DDP n. 83 del 10/02/2009, con cui la ditta Rossetto Luciano, con sede legale ed operativa in comune di Cavaso del Tomba, via Castalcies n. 12, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 alla realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, con variante urbanistica, su sito catastalmente individuato al Foglio n. 17, mapp.li nn. 143 e 146;

RICHIAMATO il DDP n. 304 del 26/06/2012, con cui la Ditta è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto fino al 30/10/2015;

RICHIAMATO il DDP n. 393 del 10/10/2016, con cui è stata rinnovata l'autorizzazione fino al 30/10/2025;

RICHIAMATO il DDP n. 9 del 20/02/2018 e l'allegato parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale VIA, espresso ai sensi dell'art. 13 dell'allora vigente LR 4/2016;

RICHIAMATO il DDP n. 452 del 20/11/2019 con cui l'autorizzazione è stata volturata alla ditta Rossetto Srl, (P.IVA 05014730260), con validità fino al 30/10/2025;

VISTA la richiesta della Ditta pervenuta in data 19/03/2025, assunta al prot. n. 1541, finalizzata:

- al rinnovo dell'autorizzazione;
- all'adeguamento al Regolamento DM 127/2024;
- all'aumento dello stoccaggio istantaneo dei rifiuti in R13 da 5.000 a 6.300 t;





VISTA la successiva documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 27/10/2025, assunta al prot. n. 60487, in data 12/05/2026, assunta al prot. n. 27831, e in data 21/07/2026, assunta al prot. n. 43295;

DATO ATTO che la Ditta ha presentato la richiesta di rinnovo entro i termini stabiliti dall'art. 208 comma 12 del DLgs n. 152/2006 e pertanto ha potuto proseguire l'esercizio dell'attività nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate, valide fino al 30/04/2027;

CONSIDERATO che le modifiche richieste dalla Ditta non rientrano nella casistica di cui al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla parte II del DLgs n. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta con la documentazione pervenuta in data 27/10/2025, assunta al prot. n. 60487, secondo cui il progetto in esame non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di V.Inc.A.;

RILEVATO che non sono previste modifiche al sistema di trattamento delle acque meteoriche a servizio del piazzale esterno pavimentato destinato allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

RITENUTO, pertanto, che la gestione delle acque meteoriche di dilavamento continui a essere conforme a quanto previsto dal succitato art. 39, comma 1;

PRESO ATTO dei seguenti pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, per quanto attiene alle rispettive aree di competenza:

- Comune di Cavaso del Tomba, parere assunto al prot. n. 69278 del 05/12/2025, con ricognizione edilizio/urbanistica riguardante i mappali d'impianto e parere assunto al prot. n. 34292 del 10/06/2026, con nulla osta all'aumento del quantitativo di rifiuti in stoccaggio istantaneo;
- ARPAV - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti, assunto al prot. n. 67971 del 01/12/2025, reso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del DLgs n. 152/2006 in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto per il codice EER 17 05 04, favorevole in conformità ai criteri e prescrizioni ivi fissati;

VISTE le istruttorie condotte dal competente ufficio dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 16/09/2026, dall'Ufficio Gestione delle Acque del 24/07/2026 e dall'Ufficio Valutazione d'Incidenza ambientale del 17/02/2026;

RITENUTO di rinnovare, con il presente provvedimento, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di





recupero rifiuti, con contestuale adeguamento al Regolamento di cui al DM n. 127/2024 e alla DGRV n. 119/2018, nonché di approvare contestualmente le modifiche richieste dalla Ditta, in conformità alla documentazione tecnica acquisita;

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito secondo:

- la configurazione impiantistica, le prescrizioni e i quantitativi approvati con DDP n. 452 del 20/11/2019 nelle more dell'accettazione delle garanzie finanziarie di cui all'art.4;
- la configurazione impiantistica, i quantitativi e le prescrizioni del presente provvedimento a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie stabilite nel presente provvedimento, sottoscritte per accettazione;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie e il relativo indirizzo operativo riguardante la rivalutazione ISTAT degli importi unitari, fornito dalla Regione Veneto in data 24/04/2026, prot. 239085;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere la polizza fideiussoria n. 78287840 e successive appendici, rilasciata da Allianz Spa, con importo pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) con data di scadenza il 30/04/2027 e termine per escutere il 30/04/2029;

ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO che la Ditta debba pertanto presentare una polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, o appendice di modifica alla polizza vigente, a favore della Provincia di Treviso con importo pari Euro 76.416,00 (settantaseimilaquattrocentosedici/00), con aggiornamento della scadenza e recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01231190363128 del 07/03/2025;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR 3/2000;

VISTO il DM n. 127/2024 relativo alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale;

VISTI, per quanto attiene alla VInCA, la LR n. 12/2024, il RR attuativo n. 4/2025 e il DDR n. 15/2025;

VISTA la LR 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e smi e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;





ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Rossetto Srl (P.IVA 05014730260), con sede legale e operativa in via Castelvies n. 12 in comune di Cavaso del Tomba, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, alla realizzazione delle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, insistente su un'area catastalmente identificata al foglio n. 17, mappali nn. 143, e 146, secondo i documenti pervenuti in data 19/03/2025, assunti al prot. n. 15411, integrati e modificati con i seguenti documenti:

- pervenuti in data 19/03/2025, assunti al prot. n. 15411;
- pervenuti in data 27/10/2025, assunti al prot. n. 60487;
- pervenuti in data 12/05/2026, assunti al prot. n. 27831;
- pervenuti in data 06/07/2026, assunti al prot. n. 39584;
- pervenuti in data 21/07/2026 assunti al prot. n. 43294,

e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione, non in contrasto con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione costituisce adeguamento alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 e alle disposizioni di cui alla DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di accorpamento gestione rifiuti.

La presente autorizzazione ha validità fino al **23/09/2036**.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e comprende:

- a) autorizzazione all'aumento dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo, secondo la documentazione elencata all'art. 1;
- b) autorizzazione all'esercizio con configurazione impiantistica, quantitativi e contenuti del DDP n. 452 del 20/11/2019, fino alla restituzione per accettazione da parte della Provincia della polizza fideiussoria di cui al successivo art. 4;





c) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti secondo le prescrizioni del presente provvedimento, a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 4, sottoscritte per accettazione;

d) autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera;

e) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di trattamento in continuo a servizio del piazzale esterno pavimentato destinato allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti, con recapito sul suolo mediante sub-irrigazione.

ART. 3 - L'impianto, a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui all'art. 4, sottoscritte per accettazione, deve essere gestito nel rispetto della documentazione di cui all'art. 1 e del presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato Tecnico, composto dalle seguenti parti:

a) SEZIONE A: Informazioni generali;

b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;

c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;

d) SEZIONE D: Acque meteoriche di dilavamento.

ART. 4 - La Ditta per perfezionare l'efficacia del presente provvedimento deve trasmettere, entro trenta giorni dal ricevimento del presente decreto, una nuova polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, o una appendice della polizza vigente, con importo pari a Euro 76.416,00 (settantaseimilaquattrocentosedici/00) con recepimento del medesimo, che adegui le date di scadenza ed escussione e l'importo, la quale deve essere sottoscritta per accettazione da parte della Provincia.

Le garanzie, il fideiussore e il testo della fideiussione devono essere conformi all'Allegato A e dall'Allegato B alla DGRV 2721/2014.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 5 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprensive anche dell'impianto di depurazione e/o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ART. 6 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.





ART. 7 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 8 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 9 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area e degli immobili, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 10 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza dei limiti allo scarico mediante accertamento analitico per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, SEZIONE D, ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO.

ART. 11 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 12 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs n. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 19/03/2025, assunti al prot. n. 15411.

ART. 13 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 14 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

